



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 291	di data 12/07/24

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DOMANDE 2022 PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011 e s.m.i., normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 102 di data 17.04.2023 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Lege s.m.i.;

richiamato l'art. 5, comma 1 della citata legge n. 15/2005 ove si dispone, in via generale, che gli alloggi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) ed e) siano locati da I.T.E.A. S.p.a. e dalle imprese convenzionate ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto dalla legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali;

vista la graduatoria formata per l'anno 2022 per i cittadini comunitari ed approvata con propria determinazione 30.06.2023 n. 57/291;

atteso che il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, risulta inserito nella graduatoria di edilizia abitativa pubblica per la locazione di un alloggio pubblico formata per l'anno 2022, per i cittadini comunitari,

pagina 1/3

alla posizione n. 331 con punti 153,00;

considerato che, risultando il nucleo del soggetto di cui all'Allegato 1 in posizione utile, nella suddetta graduatoria, allo stesso è stata proposta, con nota di data 19.06.2024, prot. 253984 la locazione di un alloggio di edilizia abitativa pubblica, idoneo per dimensioni secondo quanto previsto all'art. 10 del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica e all'Allegato 2) del medesimo Regolamento;

atteso che con nota di data 20.06.2024, n. 255244, il soggetto di cui all'Allegato 1 ha rinunciato alla locazione dell'alloggio pubblico offerto;

visto l'art. 11, comma 1, del Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica, il quale prevede che il rifiuto dell'alloggio proposto in locazione o la mancata accettazione nel termine stabilito dall'Ente locale comportano la decadenza dal beneficio, l'esclusione dalla graduatoria e l'inammissibilità della domanda di alloggio a canone sostenibile presentata presso lo stesso Ente locale per cinque anni decorrenti dalla data del rifiuto o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'alloggio offerto in locazione;

preso atto della necessità di escludere la domanda in oggetto dalla graduatoria per la locazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica formata per i cittadini comunitari per l'anno 2022 ai sensi della L.P. 15/2005;

considerato tuttavia che, essendo il soggetto di cui all'Allegato 1 soggetto con i requisiti di cui all'art. 6 bis della L.P. 15/2005, la sua rinuncia alla locazione non comporta l'inammissibilità di una nuova domanda di alloggio pubblico nei cinque anni successivi, così come previsto l'art. 6, comma 2, del Regolamento;

considerato che, notiziato circa l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta graduatoria per la locazione di un alloggio pubblico con lettera di data 21.06.2024, prot. 256858, l'interessato non ha presentato, nei termini previsti, proprie osservazioni a quanto gli è stato comunicato;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'esclusione di un nominativo dalla graduatoria per la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica non comporta implicazioni finanziarie per il Comune di Trento;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n.

414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024 - 2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n.C_378/S005/0452082 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di escludere dalla graduatoria dei richiedenti la locazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica, formata per l'anno 2022 per i cittadini comunitari, ai sensi della L.P. 07.11.2005 n.15, la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1 che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato;
3. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 12/07/24